

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2299

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BARBIERI**

Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni

*Presentata il 16 marzo 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole modificare e liberalizzare l’attuale sistema di controllo, previsto dagli articoli 75 e 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base al quale i veicoli oggi vengono sottoposti a collaudo per il riconoscimento della loro idoneità alla circolazione con il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

La normativa vigente è infatti imposta sull’attribuzione di questa mansione ad un unico ente pubblico e cioè agli uffici periferici della motorizzazione civile, in deciso contrasto con gli altri Paesi membri dell’Unione europea e delle normative a tutela della concorrenza sui mercati. Le scelte programmatiche degli ultimi Go-

verni hanno drasticamente ridotto gli organici di tali uffici, che sono stati così impossibilitati ad assolvere la richiesta crescente dell’utenza, in tempi ragionevoli e con spese equivalenti a quelle degli altri Paesi membri dell’Unione europea, di poter regolarizzare anche formalmente le modifiche apportate ai propri veicoli.

L’obiettivo carenza del servizio reso dall’ente pubblico è attenuata solamente dalla recente applicazione di diverse direttive comunitarie che consentono di ottenere liberamente in uno dei Paesi membri dell’Unione europea l’attestato d’idoneità alla circolazione stradale di diverse categorie di veicoli. Tutti gli altri Paesi membri dell’Unione europea si sono organizzati in modo da attribuire queste ope-

razioni ad enti privati, strutturati e professionalmente riconosciuti per tale attività. Nel nostro Paese questa privatizzazione non si è realizzata se non parzialmente per le revisioni dei veicoli in base all'articolo 80 dello stesso codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e con una modalità che non consente di garantire un'efficiente ed efficace opera di controllo sui centri autorizzati a causa della drastica riduzione di funzionari adibiti a questa mansione.

Il risultato di tale immobilismo è una vera e propria « migrazione » delle aziende presso enti stranieri riconosciuti per l'espletamento di queste necessarie e obbligatorie formalità ai fini della commercializzazione dei loro prodotti, con aggravio di costi e con grandi disagi. Per chi non è in grado di sobbarcarsi queste onerose procedure, vista l'incapacità dell'ente pubblico di applicare istituzionalmente le norme vigenti, non restano che la clandestinità e l'abusivismo, con ovvi pericoli per la sicurezza stradale.

Su questo punto il nostro Paese è già stato ufficialmente richiamato al rispetto delle direttive comunitarie con la risoluzione 2007/2120(INI) del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2008, approvata a larga maggioranza, « Cars 21: Quadro normativo competitivo nel settore automobilistico ».

Con l'aumento della crisi in corso a livello internazionale si rende urgente e necessario dare un segnale di apertura al settore degli autoveicoli, che già soffre della crisi mondiale incombente e che non può più sopportare anche la paralisi degli

organismi locali deputati alle attività di « omologazione ». Inoltre, per rispettare il principio della libera concorrenza del mercato è indispensabile liberalizzare totalmente quest'ultima attività tecnica, come già avvenuto per tutti gli altri settori, onde consentire all'utenza di ottenere regolarmente i servizi al migliore prezzo di mercato.

Con la presente proposta di legge, che introduce questa liberalizzazione e che ne determina le modalità operative, si potrà in breve tempo consentire la completa ristrutturazione delle attività di omologazione dei veicoli e dei loro accessori e consentire alle nostre aziende di non doversi sobbarcare onerosi viaggi all'estero. Inoltre, lo Stato non solo non dovrà investire alcuna risorsa, ma potrà introitare nelle proprie casse diversi milioni di euro l'anno, che invece oggi vengono versati dalle nostre aziende nelle casse degli altri Paesi membri dell'Unione europea. Si completerebbe così il ciclo di liberalizzazioni di servizi tecnici, un tempo monopolio dello Stato o di enti pubblici, affidando l'esercizio delle attività tecniche ad enti di certificazione privati riconosciuti (già previsti dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 147 del 1996) che, a loro volta, saranno controllati da un organismo *super partes* da loro stessi costituito come già avviene nel sistema degli enti di certificazione del sistema di controllo e di gestione della qualità aziendale e come già previsto dalla direttiva 2006/41/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, cosiddetta « direttiva macchine ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — *(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).*

— 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

3. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per

uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE/104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 e i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

4. Gli autoveicoli i rimorchi e i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali e di informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati i dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

7. I trenini turistici, classificati quali veicoli con caratteristiche atipiche ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del presente codice, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

8. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicoli.

9. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere *a)* ed *e)*. I veicoli di cui al citato comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi e i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 9 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

11. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

12. I dispositivi di cui ai commi 1 e seguenti sono soggetti ad omologazione, con modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 162, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione o da un apposito ente riconosciuto i cui requisiti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

13. Nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 12 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei commi 1 e seguenti, le prescrizioni tecniche relative al numero e alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo e a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

14. Qualora le norme di cui al comma 13 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tec-

niche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi previsti al comma 11; in alternativa a quanto prescritto dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 12, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite — Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

15. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui al comma 14 può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

16. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e di norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

17. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei provvedimenti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 »;

b) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« ART. 75. — *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione).* — 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di

esemplari dello stesso tipo di veicolo e ha luogo mediante visita e prova da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione o delle imprese private previste dall'articolo 80, comma 8, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture di massa superiore a 3,5 t e di motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo previsto dall'articolo 236, comma 2, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

5. Qualora le norme di cui al comma 4 si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite — Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approva-

zione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

6. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 4 sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con propri decreti, le modifiche delle autovetture di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate senza il nulla osta della casa costruttrice previsto dall'articolo 236, comma 2, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e senza l'accertamento di cui al comma 2, del presente articolo, anche tramite la certificazione di enti o di professionisti accreditati. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento dei citati enti e professionisti, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche.

8. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza, di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone, di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento previsto dal comma 2 del presente articolo.

9. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2.

10. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

11. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

12. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

« ART. 76. — (*Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità*). — 1. L'ufficio competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione e l'impresa privata prevista dall'articolo 80, comma 8, abilitata e certificata da un apposito ente riconosciuto, i cui requisiti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'articolo 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro dell'Unione europea che, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6 del presente articolo.

3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'articolo 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione e il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto.

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 »;

d) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)*. — 1. I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione o presso le imprese private previste dall'articolo 80, comma 8, abilitate e certificate da appositi enti riconosciuti i cui requisiti sono stabiliti con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, ovvero quando sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne danno comunicazione ai competenti uffici del pubblico registro automobilistico solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e per l'aggiornamento della carta di circolazione, anche presso le imprese private di cui all'articolo 80, comma 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, che possono essere effettuate, in deroga a quanto stabilito ai sensi del comma 1, senza il nulla osta della casa costruttrice previsto dall'articolo 236, comma 2, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e senza la visita e la prova, di cui al comma 1 del presente articolo, anche tramite la certificazione di enti o di professionisti accreditati. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono stabiliti i requisiti per l'accredito dei citati enti e professionisti, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia soste-

nuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, o senza la certificazione rilasciata ai sensi del comma 3, nei casi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova, anche presso le imprese private di cui all'articolo 80, comma 8.

5. Le violazioni di cui al comma 4 importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI »;

e) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — (*Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione*). — 1. I veicoli a motore e i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tali da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tec-

niche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi previsti dall'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi previsti dall'articolo 80, comma 1, del presente codice e dall'articolo 238 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.088 a euro 10.878 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter »;

f) L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — (*Revisioni*). — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni sono effettuate a cura degli uffici provinciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione o dalle imprese di cui al comma 8. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in attuazione del comma 1 sono conformi a quelle contenute nelle direttive comunitarie vigenti in materia di controllo tecnico o dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso

speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli con caratteristiche atipiche, la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e a prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici provinciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti recanti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico e atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i tra-

sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, per l'adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare, in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, può autorizzare l'effettuazione delle suddette operazioni da parte di imprese che siano espressamente abilitate e certificate da un ente riconosciuto e i cui requisiti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 9.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali, idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e di controllo per le operazioni di cui al medesimo comma 8; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico, devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali individuati nel decreto di cui al citato comma 8. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le suddette operazioni effettuate dalle citate imprese.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, o un altro ente riconosciuto, i cui requisiti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, effettuano controlli periodici e controlli a campione sulle officine delle imprese di cui al comma 8. I controlli periodici sulle officine di tali imprese sono effettuati, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 1,

2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della citata Direzione generale per la motorizzazione, in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della *ex* carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento, ovvero dal responsabile tecnico dell'ente riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma. I relativi importi a carico delle officine sono versati in conto corrente postale e affluiscono alle entrate dello Stato.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dalla citata Direzione generale o dall'ente riconosciuto ai sensi del comma 10.

13. Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio provinciale

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — Direzione generale per la motorizzazione, il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della citata Direzione generale per la motorizzazione, revoca la concessione.

15. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione da parte di un'impresa di cui al comma 8 comporta la revoca dall'autorizzazione rilasciata ai sensi del medesimo comma 8.

16. Chiunque produce agli organi competenti un'attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

## ART. 2.

1. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche agli articoli 234, 235, 236, 238, 239 e 240 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute agli articoli 76, 78 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

1. I decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previsti dagli articoli 72, comma 12, 75, comma 7, 76, comma 1, 78, commi 1 e 3, e 80, commi 8 e 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

PAGINA BIANCA

€ 0,70



\*16PDL0023810\*